



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" – PERIODO: 01.01.2018- 31.07.2019.

ART.1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio Nido d'Infanzia denominato "Il Piccolo Principe" sito nella frazione Moie alla via Torino n.9.

Il servizio in questione si rivolge ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e alle loro famiglie.

Il servizio, oggetto della presente concessione, è previsto per ospitare sino ad un massimo di 35 bambini, di cui 21 a part-time (7,30-14,30) e n. 14 a tempo pieno (7,30-16,30 o 7,30-17,30).

Il valore complessivo della concessione viene stimato in € **407.320,00**, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, di cui €. 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base d'asta, IVA esclusa, è fissato in **Euro 600,00** a bambino, al mese, per la fascia oraria 7,30-14,30 per un importo totale di euro 226.800,00 (21 bambini per 18 mesi), ed in **Euro 710,00** a bambino, al mese per la fascia oraria 7,30-16,30 e 7,30-17,30 per un importo totale di Euro 178.920,00 (14 bambini x 18 mesi). Tale importo è meramente presuntivo e non vincola l'Ente appaltante in quanto il valore effettivo dell'appalto è quello che verrà determinato dal numero reale dei bambini iscritti e frequentanti.

La somma complessiva in questione sarà in parte coperta dagli utenti sotto forma di retta di frequenza e per la parte rimanente soddisfatta da un contributo integrativo della retta corrisposto direttamente al concessionario dal Comune.

L'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature necessarie ed il verde esterno sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione per la gestione dell'attività di nido d'infanzia e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali che potranno essere proposte dal concessionario. Per tutta la durata della concessione, l'assegnazione, gestione e custodia degli immobili, degli impianti fissi, delle attrezzature e del verde esterno ove si svolgerà il servizio saranno in capo al Concessionario.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è prevista per il seguente periodo: 01/01/2018 - 31/07/2019.

Su richiesta del Comune, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la fornitura dei servizi di cui alla presente concessione fino ad un massimo di un ulteriore anno educativo, alle medesime condizioni già previste.

Per eventuali ritardi nell'avvio del servizio verranno applicate alla ditta le penalità previste nel successivo articolo 17.

Prima dell'avvio del servizio verrà redatto apposito verbale attestante la consegna dei locali e lo stato degli stessi, ivi compresi i beni dati in gestione, in contraddittorio con la Ditta concessionaria.

Alla scadenza del contratto il gestore è tenuto a riconsegnare l'immobile, il verde a servizio della struttura, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riportati o reintegrati entro un termine che sarà fissato nel verbale. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

ART. 3- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è attivo dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di luglio, dal lunedì al venerdì con sospensione nel periodo natalizio e pasquale, il giorno del Patrono cittadino (fissato nell'8 settembre) osservando, limitatamente alle dette festività, lo stesso calendario di chiusura delle scuole del territorio che di volta in volta il concedente comunicherà al concessionario, e durante il mese di agosto.

Le fasce orarie del servizio sono le seguenti

- a) dalle 7,30 alle 14,30
- b) dalle 7,30 alle 16,30
- c) dalle 7,30 alle 17,30

La terza fascia oraria (7,30-17,30) potrà essere attivata, a giudizio insindacabile del concessionario, qualora sia presente una richiesta numericamente rilevante e tale da assicurare una copertura almeno parziale dei costi.

Il concessionario si assume inoltre l'impegno di assicurare il servizio denominato "SERVIZIO POMERIDIANO A CHIAMATA": le famiglie con bambini iscritti al nido possono usufruire di detto servizio chiamando il nido il giorno prima per il servizio da prestare il giorno seguente, a patto che vi siano posti disponibili e venga rispettato il rapporto educatori/bambini.

Il servizio si struttura secondo le seguenti fasce orarie:

<i>fascia oraria</i>
Dalle 14,30 alle 16,30
Dalle 14,30 alle 17,30
Dalle 16,30 alle 17,30

I relativi costi sono a carico delle famiglie secondo le tariffe indicate nell'atto G.C. 87/2017.

Il quadro delle prestazioni minime richieste, per il servizio nido d'infanzia, riguarda le attività di seguito illustrate:

- a) attività educative /assistenziali;
- b) attività di cucina, porzionamento e assistenza al pasto;
- c) attività di lavanderia;
- d) attività di pulizia e mantenimento aree interne e del verde a servizio della struttura;
- e) fornitura di tutto il materiale necessario all'esercizio del proprio compito, compreso quello didattico;
- f) gestione amministrativa, in ordine alla formulazione delle graduatorie, alla definizione, applicazione e conseguente riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti con conseguente gestione e presa in carico di situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme.

Le ammissioni al servizio dei bambini su un massimo di 35 posti oggetto di concessione (art. 1 del presente capitolato) sono effettuate dal concessionario previa applicazione del regolamento comunale vigente in materia che ne stabilisce le regole e dei successivi atti deliberativi che meglio definiscono le caratteristiche e le tariffe relative al servizio in questione.

A tal fine, entro il 25 agosto a cura del concessionario, vengono comunicati al Comune i nomi dei bambini ammessi, in caso di rinuncia di uno o più utenti, nei limiti dei 35 posti autorizzati e della graduatoria formulata, il concessionario provvede tempestivamente alla loro sostituzione.

Nel nido, in aggiunta ai posti di cui sopra, previa autorizzazione del Comune e nei limiti della capienza consentita dalla attuale normativa regionale, il concessionario può ammettere in regime di gestione privata fino ad un massimo 7 bambini. In questa ultima ipotesi le rette riferite all'orario a tempo pieno e all'orario a tempo parziale non potranno superare i limiti massimi di quelle per le



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

quali la ditta ha ottenuto il servizio in concessione. Il Concessionario per gli eventuali posti in gestione privata, fatta salva la precedenza per i bambini residenti a Maiolati Spontini, potrà ammettere anche bambini non residenti. Resta inteso che per questa tipologia di accessi il comune non provvede ad alcuna integrazione della retta.

Il Comune procederà al pagamento della quota integrativa a suo carico fin tanto che il bambino frequenta il nido e sino al momento della disdetta dal servizio. La retta dovuta dalla famiglia spetta alla ditta dal giorno dell'inserimento e sino alla sua rinuncia al posto. In tale caso il Concessionario potrà assegnare i posti non coperti dal Comune in regime privato alle condizioni di cui sopra.

Nei limiti della capienza prevista e negli spazi inutilizzati nella fascia oraria pomeridiana, al di fuori degli ordinari orari di funzionamento previsti per il servizio a tempo pieno, nei giorni e nei periodi dell'anno non occupati per la gestione del servizio in concessione, la ditta potrà essere autorizzata a prestare autonomamente all'utenza servizi aggiuntivi che dovranno essere gestiti sulla base di accordi raggiunti con l'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di valutare le proposte fatte al fine di verificarne la compatibilità con il servizio in essere. Per questi eventuali servizi aggiuntivi i costi saranno interamente coperti dall'utenza senza ulteriori contributi da parte della Amministrazione Comunale.

Per detti servizi aggiuntivi, previsti dalla L.R. 9/2003, a sostegno della genitorialità, eventuali contributi pubblici, qualora concessi, verranno devoluti al concessionario.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune, in particolare spetta al concessionario:

- a. ogni spesa inerente il personale;
- b. le assicurazioni di cui all' art. 14;
- c. la manutenzione ordinaria delle intere strutture edilizie assegnate, degli arredi e attrezzature interne e esterne, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti:

termico: centrale termica. Caldaia a condensazione Immergas Victrix 90 integrata con impianto solare termico a svuotamento Rotex con serbatoio di accumulo da 500 litri;

elettrico;

antincendio: estintori e porte REI. L'asilo è in possesso del certificato di prevenzione incendi che scadrà il 22.11.2018;

ricircolo dell'aria: (come meglio indicato al successivo art.6);

- d) la manutenzione ordinaria dell'area verde di servizio al nido d'infanzia (mq. 3.000), secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 5;
- e. le richieste di interventi per la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- f. l'approvvigionamento delle derrate alimentari per la predisposizione dei pasti (come meglio espresso al successivo articolo 23);
- g. l'approvvigionamento dei pannolini per ogni fascia d'età;
- h. la fornitura del materiale ludico-didattico e di cancelleria di uso corrente, compreso l'acquisto di libri, del materiale igienico-sanitario, del materiale e delle attrezzature necessari all'igiene e alla pulizia dei locali, del materiale di consumo e della biancheria da letto;
- i. piatti, bicchieri e suppellettili vari da cucina, biancheria: lenzuolini coperte ed ogni altro materiale necessario e di uso quotidiano;
- l. il servizio di lavanderia;
- m. pagamento delle utenze (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) e imposta TARSU;
- n. la gestione, introito e recupero coattivo delle rette mensili;
- o. l'aggiornamento e le altre iniziative di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta;



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

p. la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente;

q. ogni altra spesa inerente la gestione del servizio, che non sia espressamente posta a carico del Comune e che potrà essere altresì rilevata dal regolamento comunale del servizio Nido d'Infanzia.

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti norme di riferimento e a quanto contenuto nella proposta. Di ogni prodotto utilizzato devono essere conservate le relative schede di sicurezza.

Di ogni manutenzione effettuata (dalla lettera "c" alla lettera "e") dovrà essere data comunicazione, per iscritto, al concedente, allegando alla medesima le ricevute di intervento da parte della ditta che lo ha praticato.

ART. 5- MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE.

L'irrigazione del verde è realizzata con impianto automatico, il cui funzionamento tramite pozzo o acquedotto è già convenzionato con ditta specializzata. Pertanto il concessionario dovrà limitarsi a segnalare guasti o malfunzionamenti al comune. La rasatura del tappeto erboso deve essere effettuata mediante rasaerba con cesto raccoglitore. L'erba sfalciata dovrà essere regolarmente raccolta e smaltita con oneri a carico della ditta. Gli interventi da effettuare in funzione dell'andamento stagionale, devono assicurare la manutenzione del prato tale da conservarlo sempre in buono stato e praticabile dai bambini. La potatura di riforma o ridimensionamento dovrà essere effettuata in modo naturale per favorire lo sviluppo delle varie piante, tale potatura dovrà tenere conto delle varie essenze su cui va ad operare. Va effettuata vanghettatura e concimazione tipica delle specie presenti. Le siepi ed i cespugli, costituiti da essenze miste, dovranno essere potati in tempi diversi e con frequenze tali da mantenere lo sviluppo in modo naturale per garantire uno sviluppo armonioso, sia di formazione di barriera vegetale o di arredo del giardino. Nelle operazioni di manutenzione verrà previsto se necessario il controllo fitosanitario del prato, delle siepi e delle piante varie, debbono essere eseguiti quando necessari trattamenti anticrittogamici per sconfiggere malattie fungine e trattamenti a base di insetticidi contro infestazioni di parassiti. Ogni intervento effettuato prevede la pulizia completa di tutte le aree con asporto del materiale di risulta, il trasporto e corretto smaltimento a carico della ditta.

ART. 6- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RICIRCOLO ARIA.

La manutenzione ordinaria di detto impianto dovrà essere eseguita come da programma a seguito descritto e comunque nel rispetto delle norme tecniche UNI applicate.

Elenco delle apparecchiature in manutenzione:

- n. 1 unità esterna LG Aurun80;
- n. 3 recuperatori di calore LG;
- n. 1 cdz LG dualsplit 9.000 + 12.000 btu;
- n. 1 cdz LG monosplit 24.000 btu;

Interventi semestrali (ottobre e maggio) da assicurare:

- ✓ verifica e pulizia delle batterie esterne dei condizionatori;
- ✓ smontaggio dei filtri dei recuperatori e delle unità interne degli split;
- ✓ lavaggio con detergente e sanificante e rimontaggio;
- ✓ controllo regolare funzionamento degli scarichi di condensa e vaschette raccogli condensa ed eventuale pulizia;
- ✓ controllo regolare funzionamento pompette di scarico condensa;
- ✓ verifica pressioni del gas freon sui circuiti, con apposita strumentazione;



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

- ✓ rilascio ed aggiornamento dei registri, delle apparecchiature, per impianti con più di 3 kg. di gas freon;
- ✓ verifica e prova del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e protezione;
- ✓ controllo regolare funzionamento di tutte le apparecchiature in manutenzione;

Interventi semestrali (gennaio/luglio) da assicurare:

- ✓ smontaggio dei filtri dei recuperatori e delle unità esterne degli split;
- ✓ lavaggio con detergente e sanificante e rimontaggio;
- ✓ controllo regolare funzionamento di tutte le apparecchiature in manutenzione.

ART. 7- ONERI A CARICO DEL COMUNE

All'Amministrazione comunale spettano i seguenti compiti e funzioni:

- a) la messa a disposizione in uso gratuito al concessionario, per tutta la durata della concessione, dell'immobile sito nella frazione Moie alla via Torino n.9 e del suo spazio esterno compreso il verde, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature in essi contenute;
- b) la comunicazione annuale del calendario didattico prima dell'inizio delle attività;
- c) la copertura assicurativa dell'immobile;
- d) stabilire le fasce orarie di frequenza e le relative rette;
- e) la manutenzione straordinaria della struttura, delle attrezzature e del verde di pertinenza;
- f) l'eventuale sostituzione degli arredi esterni ed interni dei beni di proprietà comunale, dei grandi elettrodomestici (es. lavastoviglie, frigorifero), dell'arredo del refettorio (es. tavoli, sedie, carrelli inox), con esclusione nei casi in cui siano stati arrecati danni per negligenza o dolo da parte degli operatori del concessionario;
- g) riconoscere al concessionario le quote ad integrazione delle rette pagate dalle famiglie secondo quanto stabilito nell'art. 1;
- h) vigilare sull'andamento complessivo del servizio nido d'Infanzia;

ART. 8- CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs.n. 50/2016 la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. Tuttavia, dovendo il concessionario praticare all'utenza le tariffe imposte dal concedente Comune per la gestione dei servizi di cui alla presente concessione alla ditta è riconosciuto, per 11 mesi l'anno da parte del Comune, un compenso mensile unitario per bambino iscritto ed inserito, integrativo della retta mensile totale assegnata agli utenti.

La retta dovuta dagli utenti è stabilita da atto di Giunta Comunale. Gli utenti provvederanno direttamente al pagamento alla ditta delle rette determinate sulla base degli importi approvati.

In caso di attivazione di servizi aggiuntivi al di fuori degli ordinari orari di funzionamento previsti per il servizio nido, le tariffe massime che la ditta potrà applicare agli iscritti sono quelle indicate in sede di gara.

Il compenso mensile dovuto dal Comune sarà pari alla differenza tra l'importo di aggiudicazione e la retta mensile totale, assegnata all'utente, scorporata dell'IVA.

Per la terza fascia oraria, 7,30-17,30, di cui all'art. 3 del presente capitolato, che potrà essere attivata, a giudizio insindacabile del concessionario, il Comune riconoscerà alla ditta la differenza tra l'importo di aggiudicazione pari alla fascia oraria 7,30-16,30 e la retta mensile totale, assegnata all'utente, scorporata dell'IVA.



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

Il corrispettivo dovuto dal Comune al concessionario sarà erogato in rate mensili posticipate e sarà commisurato al numero di bambini iscritti e frequentanti che non abbiano rinunciato ufficialmente al servizio. Nell'ipotesi di assenza prolungata del bambino per un periodo superiore ai 20 giorni consecutivi (conteggiando nei 20 giorni anche il sabato e la domenica), verrà corrisposto al concessionario un importo pari ai $\frac{3}{4}$ del corrispettivo mensile dovuto.

Qualora il numero complessivo di bambini iscritti ed inseriti dovesse scendere sotto al 35% di quello previsto a regime ed il Comune non ritenga di recedere dalla concessione, il Comune stesso potrà riconoscere alla ditta un equo indennizzo commisurato al numero dei posti effettivamente non coperti.

Nel caso la ditta non ritenga conveniente tale indennizzo, potrà recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno educativo in corso.

Qualora lo Stato, la Regione e/o altri Enti Pubblici riconoscano contributi inerenti la gestione del servizio in concessione, in particolare contributi alle spese correnti di gestione dei nidi, il Comune li tratterà interamente. Nel caso in cui vengano riconosciuti contributi inerenti servizi aggiuntivi eventualmente attivati, spetteranno interamente al gestore.

ART. 9- ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario prima della stipula del contratto e comunque entro la data di avvio del servizio fissa un recapito nel territorio comunale, dotato di idoneo collegamento telefonico, pec, e-mail e fax, in funzione permanente.

Ad ogni effetto contrattuale il concessionario elegge domicilio presso tale recapito a cui verrà indirizzata ogni comunicazione.

Presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, dovrà prestare attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. Il concessionario provvede ad indicare un **responsabile della concessione** quale referente nei rapporti contrattuali fra ditta e Comune, designa poi un **coordinatore pedagogico** responsabile della gestione pedagogica del servizio dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza, come meglio specificato agli articoli 11 e 22. Viene designato inoltre un **referente presso la struttura**, scelto fra gli operatori, che sia di riferimento per gli utenti, gli operatori e il Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nella struttura.

All'inizio di ogni anno educativo, prima dell'avvio del servizio, la ditta invia al Comune lo schema orario settimanale di intervento del personale sopra indicato all'interno della struttura. Dovranno essere, altresì, comunicate le eventuali variazioni di detto schema prima della loro attuazione, al fine di permettere al Comune di valutarne la congruità con quanto stabilito dal capitolato di concessione, dall'offerta e da altre norme regolamentari o di legge.

ART. 10- REQUISITI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO.

Il concessionario provvede al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, salvo mere forniture e servizi marginali che intenda affidare a terzi da dichiararsi all'atto della offerta.

Il servizio educativo deve essere comunque gestito in via diretta e con proprio personale.

Detto personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale.

Gli educatori e il coordinatore pedagogico devono possedere i titoli di studio e i requisiti indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15 del Regolamento della Regione Marche n° 13 del 22/12/2004 e ss.mm.ii



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

Gli addetti ai servizi dovranno essere maggiorenni provvisti del diploma di scuola dell'obbligo come previsto dall'art.16 comma 1 del regolamento della Regione Marche n.13 del 22/12/2004. Più in generale tutto il personale, ai sensi dell'art.17 "Requisiti generali" del Regolamento Regionale 22/12/2004 n.13:

a) non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n.269.

b) deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

Il personale ha altresì l'obbligo di mantenere un comportamento professionale rispettoso e corretto, essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti e delle loro famiglie.

All'inizio di ogni anno educativo il concessionario consegna l'elenco del proprio personale, educatori e addetti ai servizi, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti da ogni singolo operatore, assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

Il personale educativo va assegnato nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino di 1/7 previsto dalla normativa regionale relativa ai centri per l'infanzia con pasto e riposo (Regolamento Regionale 22 dicembre 2004 n.13 Capo II art.8 comma 5.)

Il concessionario si impegna a garantire la sostituzione immediata del personale assente per malattia con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, di cui vanno documentati all'Amministrazione, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo.

Il concessionario dovrà operare a garanzia del principio della sostanziale continuità del rapporto educativo tra i singoli operatori e gli utenti.

Nel progetto di organizzazione del servizio presentato dalla ditta deve comprendersi anche la presenza di addetti ai servizi in misura sufficiente ad assicurare i servizi ausiliari della struttura.

Il concessionario garantisce la dotazione al proprio personale di divise da lavoro, oltreché di guanti, cappelli e di quant'altro dovesse risultare opportuno o essere reso obbligatorio da leggi o regolamenti.

L'importo presunto del costo della manodopera relativo alla presente concessione è stimato in Euro 338.500,00 calcolato in base alla tabella ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – maggio 2013) e del numero degli operatori da utilizzare.

ART. 11- NUOVA GESTIONE-

In base a quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i. l'aggiudicataria è obbligata ad assumere il personale già in servizio della Ditta cessante, nei limiti delle unità necessarie per l'espletamento dei servizi del presente appalto, nei modi e nelle condizioni previste dalla legislazione vigente, ed in particolare, il riconoscimento della qualifica posseduta al momento del termine dell'appalto in essere e dell'anzianità pregressa. Si impegna inoltre ad assicurare il pagamento dei contributi senza l'applicazione del salario medio convenzionale. I nominativi degli operatori, il loro curriculum, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato, dovranno essere presentati all'amministrazione entro quindici giorni lavorativi dall'aggiudicazione. Per tutto ciò che attiene al numero degli operatori impiegati, alla categoria di appartenenza, alla funzione, e al tipo di contratto si rimanda allo allegato modello fornito dalla attuale concessionaria.



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

ART. 12- COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta è responsabile dei danni per fatto suo, dei suoi dipendenti, soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze o inosservanza di leggi e regolamenti igienico-sanitari venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose sia del Comune che di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevato il Comune, che sarà inserito nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Ai fini di cui sopra la ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare, prima della sottoscrizione del relativo contratto e a favore del Comune di Maiolati Spontini, specifica polizza assicurativa RCT/RCO valida per tutto il periodo di durata dell'affidamento, a copertura di tutti i rischi connessi e conseguenti a tutte le attività descritte nel presente capitolato e costituenti obbligazione dell'appalto, a copertura anche di rischi di tossinfezione alimentare o avvelenamento, comprese anche operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La copertura RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale ed i bambini utenti del servizio nonché gli accompagnatori ed eventuali altri prestatori d'opera) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro per danni alle persone e alle cose.

La copertura RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa o eccettuata, dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per ogni sinistro qualunque sia il numero di prestatori di lavoro infortunati, ma con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni infortunato.

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente la garanzia RCT e RCO l'esposizione massima della compagnia non potrà essere superiore a 5.000.000,00.

L'operatività o meno della copertura assicurativa predetta non esonera l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative, avendo esso solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 13- CONTINUITA' DEI SERVIZI

La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto alla ditta da parte del Comune e dell'utente - salva l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore.

Nessuna riduzione del compenso verrà invece effettuata qualora l'interruzione del servizio sia dovuta a chiusura conseguente ad apposita ordinanza delle competenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali); la parte a carico del Comune sarà comunque dovuta, mentre all'utente potranno essere applicate, a giudizio insindacabile della stessa ditta eventuali decurtazioni sulla retta di spettanza in relazione ai giorni di mancata prestazione del servizio. Le astensioni dal lavoro per motivi sindacali all'interno della ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: la ditta ha la facoltà di concordare con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali.

In mancanza la ditta si attiene alle modalità attuate negli analoghi servizi comunali.

Art. 14- CONTROLLI



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

Il concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno relativo allo svolgimento dei servizi offerti e circa la qualità degli stessi. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Comune. La ditta provvede, inoltre, a concordare col Comune le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all'erogazione dei servizi pubblici e alla carta dei servizi. In ogni caso il Comune si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi affidati in concessione.

Ordinariamente, il Comune può svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio affidato in concessione, anche su segnalazione di terzi e alla verifica della qualità e conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario.

Il concessionario si impegna ad effettuare, per i genitori dei bambini nuovi ammessi, almeno un'assemblea di inizio anno educativo in cui presenta la struttura ed il programma di massima.

Alla riunione di inizio anno, come a qualsiasi altra si rendesse opportuna in corso d'anno, potrà partecipare il Comune.

Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste dal progetto, dal capitolato e dal contratto il Comune provvederà a contestare per iscritto le difformità riscontrate assegnando un congruo termine per la loro eliminazione, fatta salva l'applicazione delle previste penali e, qualora il concessionario non ottemperi tempestivamente, si potrà ricorrere all'eventuale risoluzione del contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare, qualora richiesto, sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli e all'Assessore al ramo è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire con le attività educative.

ART. 15- SANZIONI PENALI

Il concessionario nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dalla Amministrazione Comunale.

Quando nella prestazione del servizio vengano rilevate dal Comune mancanze, ritardi, non conformità l'Amministrazione procede alla segnalazione diretta al responsabile della struttura, assegnando alla stessa un termine massimo di 7 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o qualora ricevute le giustificazioni, l'Amministrazione non le ritenga valide, richiama la ditta agli obblighi stabiliti e nei casi più gravi provvede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la ditta deve adeguarsi agli impegni assunti.

In caso di mancata ottemperanza nei tempi stabiliti, per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze date dall'Amministrazione comunale, sarà applicata una penale giornaliera nel seguente modo:

- in caso di violazione di lieve entità: Euro 100,00 al giorno;
- in caso di violazione di media entità: Euro 200,00 al giorno;
- in caso di violazione di grave entità: Euro 300,00 al giorno;

Trascorso, dopo la formale diffida, tale ulteriore termine senza esito positivo è facoltà dell'Amministrazione di ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C.C. (successivo articolo 19) senza il riconoscimento di indennizzo alcuno a favore della ditta aggiudicataria, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione da parte del comune salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti derivanti dal presente capitolato.



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

ART. 16 -DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. E' altresì vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto nell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 .

ART. 17- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Cod. Civ. (risoluzione del contratto per inadempimento) la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Cod.Civ. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) mancata costituzione dell'ufficio operativo entro la data di inizio del servizio;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato, mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art.14 del presente capitolato e inosservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) cessione del contratto;
- e) mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure previste dal presente capitolato;
- f) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- g) violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
- h) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- i) violazione delle norme di sicurezza;
- l) fallimento dell'impresa concessionaria o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.
- m) decadenza dall'aggiudicazione per perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs.n.50/2016.

Nei casi detti la ditta incorre nell'immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento dei danni diretti o indiretti che l'Amministrazione comunale dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all'affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 18- RIDUZIONE – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO- RECESSO-

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata A.R. o posta PEC con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta. Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l'aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta. Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, la ditta potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni. In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta è facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

dandone comunicazione alla ditta mediante lettera raccomandata A.R. o posta pec con preavviso di tre mesi. In tal caso alla ditta sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo il corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

ART. 19- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA.

La gestione dei servizi oggetto della presente concessione viene effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta aggiudicataria deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

La ditta consegna contestualmente all'avvio del servizio al Comune i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy (in relazione al D.LGs. 196/2003), indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati. La Ditta si impegna inoltre a gestire i dati forniti dal Comune e relativi all'utenza ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 20- COORDINAMENTO DEI SERVIZI, FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 del regolamento regione Marche 22 dicembre 2004 n. 13 la ditta deve disporre della figura di un coordinatore pedagogico in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale con esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi per la prima infanzia, che risponde della conduzione pedagogico-organizzativa del nido d'infanzia.

Il coordinatore pedagogico dovrà supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione collaborando altresì alla definizione del programma di attuazione e gestione del servizio. La ditta dovrà assicurare la presenza del coordinatore pedagogico all'interno del nido con una presenza settimanale di almeno cinque ore, assicurando altresì la partecipazione dello stesso ai collettivi del nido e nei vari momenti di incontro con l'utenza meglio indicati all'art. 16 del presente capitolato.

Tutto il personale impiegato nel servizio effettua, al di fuori del normale orario di lavoro, un monte ore **annuo** di aggiornamento partecipando a corsi organizzati dallo stesso concessionario con oneri a proprio carico, per un minimo di ore 20 per ogni operatore. Le modalità di svolgimento del corso dovranno essere preventivamente comunicate al Comune, al fine di non arrecare danno al servizio. Entro il mese di dicembre di ogni anno il concessionario comunica al Comune, previa consultazione con il proprio personale, l'aggiornamento che sarà effettuato in quell'anno educativo e quando lo stesso sarà effettuato. Il corso di aggiornamento dovrà tenere conto delle diverse professionalità presenti all'interno della struttura, prevedendo dunque corsi su misura per ognuna di esse.

Il coordinatore pedagogico della ditta è a sua volta tenuto a partecipare a momenti formativi specifici. Al termine di ogni anno educativo il coordinatore presenta al Comune un'autocertificazione attestante i corsi di formazione ai quali ha preso parte.

Il programma di attività deve anche prevedere idonee forme di verifica dei risultati preventivati e raggiunti, utilizzando pure momenti che prevedano la partecipazione degli utenti.



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

ART. 21- SERVIZIO DI REFEZIONE E DERRATE ALIMENTARI.

Il concessionario deve assicurare il servizio di refezione, inteso come colazione mattutina, pranzo e merenda e deve effettuare tutte le operazioni ad esso connesse.

Il servizio prevede la predisposizione e la somministrazione di pasti, comprese eventuali diete religiose e/o sanitarie, da parte della stessa cucina presente all'interno della struttura autorizzata dai servizi sanitari competenti in base ad una dieta approvata dai medesimi servizi. Il concessionario è responsabile della corretta applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia e deve provvedere alla redazione del piano di autocontrollo igienico per la prevenzione dei pericoli di contaminazione alimentare - **HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)** – “Analisi dei rischi e punti critici di controllo” e sarà responsabile della sua applicazione. Il concessionario dovrà custodire presso le strutture la documentazione sanitaria costituita da ogni documento sanitario previsto dalla legislazione vigente per il personale e per la struttura, la tabella dietetica ed il menù.

ART. 22- MANUTENZIONE IMMOBILI.

Per l'intera durata del contratto resta a carico della ditta la manutenzione ordinaria degli immobili, degli arredi, degli impianti, delle attrezzature interne ed esterne e dell'adiacente area verde secondo i criteri della regola d'arte e della diligenza del buon padre di famiglia.

Il personale operante nella struttura ha il dovere di segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'immobile come meglio indicato all'art.7 del capitolato.

ART. 23- TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E STAGE.

La ditta aggiudicataria potrà accogliere tirocinanti e stagisti secondo progetti, accordi o convenzioni stipulati con Istituti Secondari di secondo grado od Università, che la ditta ritiene meritevoli di accoglienza. Di tali inserimenti all'interno della struttura nido d'Infanzia dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune.

Parimenti la ditta aggiudicataria in continuità con la ditta uscente dovrà accogliere tirocinanti o stagisti che non hanno ancora terminato il loro percorso all'interno della struttura nido o quelli per cui la ditta uscente si è impegnata ad accogliere. A tal fine la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare apposito accordo con gli Istituti Secondari di secondo grado od Università.

ART. 24- AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO.

Il concessionario si obbliga a richiedere e ad ottenere, prima dell'avvio del servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione il provvedimento autorizzatorio di cui all'art.14 della L.R. n.9/2003 e all'art.21 del R.R. n.13/2004 e l'accreditamento di cui all'art.15 della L.R. n.9/2003 e all'art.23 del R.R. n.13/2004, garantendo sin da ora di possedere tutti i necessari requisiti per l'ottenimento dei provvedimenti suddetti.

Anche per i servizi aggiuntivi ricompresi nella tipologia di servizi previsti e disciplinati dalla L.R. 9/2003 e dal R.R.13/2004, il concessionario dovrà ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento prima della loro attivazione.

ART. 25- PREZZI CONTRATTUALI.

Il prezzo contrattuale stabilito con l'aggiudicazione si intende comprensivo di tutti gli adempimenti e prestazioni pattuite nel presente capitolato e secondo le indicazioni che perverranno



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

PROVINCIA DI ANCONA

dall'Amministrazione Comunale relative alle esigenze di sicurezza, igiene e decoro, dei materiali, delle utenze, degli strumenti utilizzati e della loro manutenzione. Il prezzo di aggiudicazione sarà soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e di cui all'art. 1 comma 511 della L. 208/2015, sulla base di richiesta motivata da parte dell'aggiudicataria, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi.

ART. 26- PAGAMENTI.

Il pagamento delle quote ad integrazione delle rette avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di apposita fattura della ditta, alla quale sarà allegato l'elenco dei bambini ospitati nel mese precedente, l'indicazione delle loro presenze e la somma dovuta per ognuno di loro.

L'Ufficio Servizi Educativi, ricevuta la fattura, effettua gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvede alla liquidazione del compenso nei termini di cui al 4° comma dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

La liquidazione avverrà nei termini di legge, fermo restando che l'Amministrazione potrà provvedere al pagamento soltanto previa acquisizione d'ufficio di un DURC regolare. Il rilascio da parte dello Sportello Unico di un Durc irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito; pertanto non decorreranno interessi moratori in favore della ditta concessionaria fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva della stessa.

Il Comune, oltre alla liquidazione dei compensi, provvede pure all'irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni, come disciplinato dal precedente art.17.

La fattura relativa all'ultimo periodo di svolgimento del servizio verrà liquidata solo previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione.

L'impresa aggiudicataria dovrà adempiere alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L.n.136/2010 e s.mm.ii.

I costi fissi per la sicurezza di cui al DUVRI saranno liquidati in quote annuali posticipate..

ART. 27- COMPETENZA E CONTROVERSIE.

Il Comune è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione della presente concessione, si considera competente il foro di Ancona.

Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti verrà regolata ai sensi dell'art.206 del D.Lgs.n.50/2016.

ART. 28- STIPULA DEL CONTRATTO.

La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, che sarà redatto in forma pubblica amministrativa, potrà avvenire solo previa acquisizione della certificazione antimafia e del DURC, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta.

Che in data 27/11/2015 è stato sottoscritto il Protocollo di Legalità tra il Comune di Maiolati Spontini e la Prefettura di Ancona e che la ditta appaltatrice dovrà accettare e sottoscrivere le seguenti clausole:

- Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 27 novembre 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Ancona e di



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI PROVINCIA DI ANCONA

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

- Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella Legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria.
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

ART. 29- ATTI AMMINISTRATIVI CHE REGOLAMENTANO IL SERVIZIO E SPECIFICHE.

Regolamentano il servizio Nido d'Infanzia i seguenti atti:

- delibera C.C. n. 14 del 23.05.2009 (regolamento del servizio);
- delibera G.C. n. 116 del 26.06.2012 recante, " Nido d'Infanzia "Il Piccolo Principe". Definizione rette di frequenza- Modifica proprio precedente atto n.166 del 26.09.2011;
- Delibera G.C. n.87 del 27/06/2017 recante:" Nido d'Infanzia "Il Piccolo Principe". Revisione delle rette di frequenza e dei benefici economici rivolti alle famiglie a decorrere dal primo settembre 2017- Atto di indirizzo";

ART. 30- RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

ART. 31- DATI DELL'APPALTO.



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
PROVINCIA DI ANCONA

Ente appaltante: Comune di Maiolati Spontini- Servizio Servizi al Cittadino- Largo Pastori 1 – 60030 Maiolati Spontini (AN) – tel. 073170751- fax. 0731702816.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Barchiesi Responsabile Area Servizi al Cittadino.

Mail: comune@maiolati.spontini.it

PEC: comune.maiolatispontini@emarche.it